

**LEGGE FINANZIARIA 2007**  
**(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)**

**Articolo 1, commi 801 - 900**

Articolo 1, commi 801-804 (Prezzo medicinali non soggetti a prescrizione - Prezzo massimo Sconto minimo - Prezzo massimo medicinali con prescrizione)

I commi 801-804 dettano disposizioni varie in materia di prezzo dei medicinali.

**approfondimento**

Articolo 1 commi 805-806 (Fondo per il cofinanziamento per il Piano sanitario nazionale)

Il comma 805 istituisce il fondo in titolo finalizzato alla rimozione degli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile fra le regioni nella realizzazione del Piano Sanitario Nazionale. Il comma 806 prevede che l'importo annuale del fondo è pari a 65,5 milioni di Euro, di cui 5 milioni per iniziative del Ministero della Salute e 60,5 da ripartire, con apposito decreto, alle regioni e province autonome per progetti relativi a: sperimentazione case della salute; salute della donna, della gestante e del neonato; (10 mln); malattie rare (30 mln); rete unità spinali (10,5 mln).

Articolo 1, comma 807 (Fondo per rimuovere gli squilibri sul territorio nella realizzazione del Piano Sanitario Nazionale)

L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato, con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

Articolo 1, comma 808 (Nuovi fondi per gli screening anti-tumore)

Il comma stanziava nuovi fondi per gli screening anti-tumore: si tratta di 20 milioni di euro per il 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, inspiegabilmente destinati alle sole regioni meridionali e insulari, data l'alta incidenza di inquinamento e malattie tumorali presente al Nord.

Articolo 1, comma 809 (Consulta del volontariato per la lotta all'AIDS)

Il comma definisce lo stanziamento relativo al funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids, istituita presso il Ministero della Salute: allo scopo, a decorrere dal 2007, è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui.

Articolo 1, comma 810 (Progetto tessera sanitaria)

Il disposto detta una serie di norme in materia di informatizzazione del S.S.N., con particolare riferimento al collegamento in rete dei medici, alla trasmissione telematica dei dati delle ricette, ai dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione dei servizi sanitari.

Articolo 1, commi 811-812 (Truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale)

Il comma 811 dispone che qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro. Il comma 812 prevede che in caso di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale, che è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro.

#### Articolo 1, comma 813 (Finanziamenti per la ricerca sanitaria)

Il comma prevede risorse per la ricerca sanitaria pari a 10 milioni di euro, per finanziare progetti proposti dagli istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza alimentare. Vengono inoltre stanziati 3 importi del valore di 3 milioni di euro ciascuno finalizzati al sovvenzionamento di progetti volti a migliorare gli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare, a progetti per la facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, per l'utilizzazione di cellule staminali e per la qualificazione e il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

#### Articolo 1, commi 814-815 (Progetti di ricerca sanitaria)

Il comma 814 prevede che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come determinate nella tabella C allegata alla Legge Finanziaria 2007, sia destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità e da una serie di istituti ed enti competenti in ricerca sanitaria. I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari. Il comma 815 determina le risorse, assegnate per l'istituzione e il funzionamento del Comitato di valutazione, in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

#### Articolo 1, comma 816 (Finanziamenti Istituto Superiore di Sanità)

Per il prossimo triennio sono stati stanziati 8 milioni di euro per completare le attività dell'istituto, relative alla ricerca per la salute pubblica.

#### Articolo 1, comma 817 (Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Il disposto stabilisce, al fine di consolidare l'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Articolo 1, commi 818 (Direttori degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

Il comma 818 sancisce il carattere esclusivo degli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, previsti dal comma 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288: tali incarichi sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio dell'attività professionale.

#### Articolo 1, comma 819 (Fondi per vigilanza medicinali)

Il comma dispone la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva. Allo scopo sono destinati 25 milioni di euro, previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 36, comma 14, stanziati per iniziative di farmacovigilanza e informazione degli operatori sanitari sulle proprietà ed effetti dei medicinali.

#### Articolo 1, comma 820 (Norme per le confezioni dei medicinali)

Il comma stabilisce che la data di scadenza e il numero del lotto dovranno essere stampati con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o comunque in modo tale da assicurare il contrasto cromatico fra le indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

#### Articolo 1, commi 821-824 (Disposizioni in materia di sangue e plasma umano)

I commi 821-824 dettano norme in merito alle attività trasfusionali e alla produzione nazionale degli emoderivati recata dalla L. 21 ottobre 2005, n. 219 e dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 191. In particolare vengono integrati: a) i requisiti che i centri e le aziende di produzione dei plasmaderivati devono possedere per convenzionarsi con le Regioni b) la tempistica della stipula delle convenzioni c) la disciplina relativa all'importazione e l'esportazione del sangue. Viene, inoltre, sancito che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, deve rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee in materia.

#### Articolo 1, comma 825 (Acquisti del Servizio Sanitario Nazionale)

Il disposto sancisce una razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale. Le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici o medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono tenute a comunicare al ministero della salute entro il 30 aprile di ogni anno la cifra esatta, ripartita per ogni singola voce, della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ai dirigenti delle aziende sanitarie e ai farmacisti. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che non presentano le documentazioni richieste devono pagare una sanzione amministrativa che va da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997. Viene creato un repertorio dei dispositivi medici gestito attraverso una banca dati in cui i produttori e i commercianti di dispositivi medici devono inserire le loro informazioni. L'inserimento ha un valore di 100 euro per ogni dispositivo, ma sono considerati un unico dispositivo quelli che hanno uno stesso file tecnico. La tariffa, dovuta anche per inserire modifiche ai dispositivi già inclusi nella banca dati, viene versata al Ministero della salute e reimpiegata poi per la manutenzione del repertorio generale.

#### Articolo 1, comma 826 (Assistenza farmaceutica nelle zone disagiate)

Il comma 826 proroga, per i prossimi tre anni, gli sconti a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La misura degli sconti verrà stabilita con un apposito decreto del ministro della salute, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 1, comma 827 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti)

Per la realizzazione dell'Istituto in titolo sono state stanziare, per il prossimo anno, risorse pari a 5 milioni di euro, che raddoppieranno nei due anni successivi. L'istituto avrà compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria e sarà autorizzato dalla regione Lazio con la partecipazione di Puglia, Sicilia e altri enti regionali.

Articolo 1, comma 828 (Controlli sanitari sportivi)

Il disposto normativo stanziare, per i prossimi tre anni, 2 milioni di euro al fine di potenziare le attività della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive.

Articolo 1, comma 829 (Disposizioni in materia di lotta al randagismo)

La disposizione affida alla competenza dei comuni singoli o associati e delle comunità montane la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali di affezione. Per tale finalità è riservata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse che le regioni destinano ai comuni per la realizzazione degli interventi di loro competenza in materia di randagismo. I comuni sono tenuti, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla realizzazione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale. Per l'anno finanziario 2007 lo stanziamento previsto è pari 5,018 milioni di euro.

Articolo 1, commi 830-832 (Spesa sanitaria della Regione siciliana)

I commi in titolo dettano regole per la spesa sanitaria in Sicilia. Trattandosi di una regione a statuto speciale, si intende trasferire la spesa sanitaria interamente a carico del bilancio regionale. Si prevede che per il 2007 la regione parteciperà per il 44,85% alla spesa sanitaria nazionale, per il 47,05% nel 2008 e per il 49,11% nel 2009. Tali disposizioni saranno sospese fino al 30 aprile 2007, data entro cui dovrà essere raggiunta un'intesa preliminare per l'emanazione di nuove norme che disciplinino la materia sanitaria in Sicilia. In caso di mancanza di raggiungimento dell'accordo, il concorso della regione alla spesa sanitaria sarà del 44,09% per l'anno 2007. Ai fini del finanziamento di tali previsioni, alla regione Sicilia verrà restituito tra il 20 e il 50% del gettito entrate incamerate delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale. La retrocessione aumenta in proporzione al concorso della regione alla spesa sanitaria.

Articolo 1, comma 833 (Contributi alla regione Sicilia)

Il comma 833 prevede un incredibile contributo di solidarietà alla regione Sicilia; infatti viene attribuito alla stessa un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - proveniente dal gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale -, per finanziare prevalentemente il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi nonché gli investimenti infrastrutturali.

Occorre evidenziare che alla regione Sicilia spetta l'intero gettito di quasi tutte le imposte prodotte sul proprio territorio, con l'eccezione, perché riservate allo Stato, delle tasse sulla produzione (come le accise) e le entrate dei tabacchi e del lotto (art. 36 Statuto della regione Sicilia); insomma più che di contributo di solidarietà, dobbiamo parlare dell'ennesimo contributo assistenziale!

Articolo 1, comma 834 (Modifica Statuto regione Sardegna)

Tale comma riscrive l'articolo 8 dello Statuto speciale della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sostituendolo con il seguente:

“Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

- a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
- b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;
- c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
- d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
- e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
- f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
- g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
- i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
- m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione”.

Meritano una segnalazione le nuove entrate previste con le lettere f) e m) relative la prima al gettito IVA e la seconda alle imposte erariali come l'IRPEF.

#### Articolo 1, commi 835 e 836 (Disposizioni in materia di finanza pubblica, tributi e sanità per la Regione Sardegna)

I commi 835 e 836 sono inerenti a stanziamenti alla Regione Sardegna per la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e al Servizio sanitario nazionale sul territorio della stessa Regione.

Questi due commi si riferiscono alla Regione Sardegna che, come sappiamo, è una Regione in cui vige uno Statuto speciale di autonomia. E, lo ricordiamo, dove è operante un sistema fiscale di forte autonomia.

Il comma 835 va a stanziare – ad integrazione delle somme già corrisposte a questa Regione negli anni che vanno dal 2004 al 2006 – un spesa di 25 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna della quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto che viene riscossa nel territorio della Regione stessa. Queste cifre hanno come riferimento normativo il DPR del 19 maggio 1949, n. 250 “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna*”.

Infine il comma 836 prevede che, dall'anno 2007, la Regione Sardegna provveda – senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato – al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio.

#### Articolo 1, commi 837 (Trasferimento di funzioni in materia di trasporti alla regione Sardegna)

Le disposizioni dei commi da 834 a 840 modificano il regime delle entrate e le funzioni attribuite alla regione autonoma Sardegna, alla quale si trasferiscono le seguenti funzioni:

trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde, concessionarie delle linee di trasporto pubblico dell'isola; continuità territoriale. Si prevede che entro il 31 marzo 2007, fra la regione Sardegna e il Ministero dei trasporti venga stipulato un accordo attuativo per disciplinare gli aspetti finanziari e demaniali, nonché gli aspetti relativi agli investimenti in corso, in relazione al trasferimento di funzioni.

#### Articolo 1, commi da 838 a 840 (Modifiche ad alcune disposizioni relative al regime delle entrate della Regione Sardegna)

Con i commi che vanno dall'838 all'840 vengono modificate alcune disposizioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alla lettera *a*) e *m*) dall'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, come da ultimo modificato proprio dal comma 834 della Legge Finanziaria per il 2007.

#### **approfondimento**

#### Articolo 1, commi 841-854 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)

Il comma 841 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo. In tale Fondo vengono fatte confluire le risorse del "Fondo per le aree sottoutilizzate" di competenza del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60, comma 3 della legge n. 289/02 (Legge Finanziaria 2003) e le risorse del "Fondo unico per gli incentivi alle imprese" di cui all'articolo 52 della legge n. 448/1998.

La legge n. 289/2002 ha previsto l'istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3, c.d. Fondo MAP) affidando al CIPE la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive ed agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l'intervento del Ministero dello Sviluppo economico in favore delle imprese, accorpendo, in un'unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell'ambito del settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del Ministero, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Al nuovo Fondo per la competitività sono assegnati 300 milioni di euro per il 2007, 360 milioni di euro per il 2008 e 360 milioni di euro per il 2009 (importi ridotti nel corso dell'esame al Senato).

Il comma 842 stabilisce che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto anche con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005 - progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche

dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

Il comma 843 dispone che per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al precedente comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto provvede alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

Ai sensi del successivo comma 844 il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE.

Il comma 845 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

Il comma 846 contempla la possibilità che i progetti di cui al comma 842 possano anche essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico una sede stabile di concertazione

Il comma 847 istituisce, in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo centrale di garanzia, Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Obiettivo di tale Fondo è di concedere garanzie su finanziamenti e partecipare al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ed altresì partecipare a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

Il comma 848 stabilisce che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al precedente comma 847 mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Ai sensi del comma 849 in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 848 verranno applicate le modalità già comunicate alla Commissione europea per l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione stessa.

Il comma 850 dispone che le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri confluiranno al Fondo di cui al comma 847.

Al comma 851 si stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.

Sono esonerate dal pagamento dei diritti le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 852 introduce un'autorizzazione di spesa di 300.000 Euro nell'anno 2007 per la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un'apposita struttura di cooperazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale destinata ad attività ricognitive e di monitoraggio per il coordinamento delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche attraverso la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle grandi imprese in crisi.

Il comma 853 prevede che gli interventi del Fondo per il Finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, siano disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate.

Il comma 854 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenti al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

\*\*

#### Articolo 1, commi 867, 868 (Risanamento ambientale)

Il comma 867 autorizza la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010 per la messa in sicurezza d'emergenza e la bonifica dell'area industriale di Porto Marghera e per gli interventi di risanamento

del Polo chimico Laghi di Mantova ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economica e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera.

Il comma 868 stabilisce che entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formuleranno un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi stipulati negli anni 2005 e 2006 e non erogate al ministero per effetto del tetto massimo imposto dalla Finanziaria 2006.

\*\*

#### Articolo 1, commi 886 (Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica)

Gli incentivi alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'università e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verranno gestiti dai soggetti di cui sopra in modo coordinato, anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai relativi Ministri. L'obiettivo è quello di arrivare ad una gestione coordinata dei fondi.

#### Articolo 1, comma 887 (Valutazione integrata delle domande)

Le amministrazioni di cui al comma precedente dovranno assicurare criteri coordinati di selezione e di valutazione delle domande, anche emanando bandi unitari e acquisendo le domande di agevolazione in un unico ufficio, individuando forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

#### Articolo 1, comma 888 (Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)

Il comma 888 autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali relativi alla Fiera del Levante di Bari, alla Fiera di Verona, alla Fiera di Foggia e alla Fiera di Padova, previsti dall'art. 1 comma 92, della legge 266/05 (finanziaria 2006). Ricordiamo che la legge finanziaria 2006 ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere è stato istituito, presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), dalla legge n. 105/2006 allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. A decorrere dall'anno 2008, il rifinanziamento del Fondo è rinviato alla Tabella D della legge finanziaria.

#### Articolo 1, comma 890 (Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi)

Il comma 890 prevede che, in attesa dell'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del decreto di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi. L'ammontare massimo dell'agevolazione è fissato al 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Il comma demanda l'individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio ad un decreto del Ministro

dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale decreto individua inoltre i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale. Già la legge finanziaria per il 2006 era intervenuta in materia di distretti produttivi disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvedesse a precisare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, aventi le seguenti finalità di accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

Articolo 1, commi da 892 a 895 (Interventi per la società dell'informazione e sostegno agli investimenti innovativi negli enti locali)

I commi che vanno dall'892 all'895 dispongono finanziamenti per la realizzazione di progetti per la società dell'informazione e per il sostegno agli investimenti innovativi negli enti locali.

**approfondimento**

Articolo 1, comma 896

E' dedicato, come i successivi commi fino al 902, al settore della Difesa; prevede infatti di finanziare programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale. A tal fine è creato un apposito fondo di 1700 milioni di euro per il 2007, di 1550 milioni di euro per il 2008 e di 1200 milioni di euro per il 2009 destinato alle esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali.

Articolo 1, comma 897

Contempla e dispone il ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (cancellata in precedenza dal decreto legislativo 216 del 6 ottobre 2005) all'interno Ministero della Difesa.

Articolo 1, comma 898

Istituisce un fondo di conto capitale presso il Ministero della Difesa, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, anche con l'impiego del genio militare.

Articolo 1, comma 899

Istituisce un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa dedicato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Tale fondo di conto capitale ha una dotazione di 20 milioni di euro.

Articolo 1, comma 900

Istituisce, a favore dell'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle strutture dell'Arma dei Carabinieri, un fondo di conto capitale con una destinazione di 5 milioni di euro all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.